DECRETO PNRR

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19.02.2026, n. 41, Serie generale, il D.L. 19.02.2026 n. 19, c.d. Decreto "PNRR", in vigore dal 20.02.2026.
Si riepilogano di seguito le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

SEMPLIFICAZIONI PER CITTADINI E CONSUMATORI (art. 6)

Le misure introdotte mirano a semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, rafforzando il principio dell'acquisizione d'ufficio dei dati e della digitalizzazione dei servizi.

ISEE PRECOMPILATO – ACQUISIZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEGLI ENTI

Una delle novità più rilevanti riguarda l'obbligo per le amministrazioni pubbliche (scuole, università, comuni, ecc.) di acquisire direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), i dati relativi all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata.
Il cittadino non dovrà quindi produrre autonomamente l'attestazione quando l'amministrazione è già in grado di reperirla per via telematica. Cosa significa in pratica:

- meno documenti richiesti al cittadino
- riduzione degli errori formali
- procedure più rapide per bonus e agevolazioni

CIE CON DURATA ILLIMITATA PER GLI OVER 70ENNI

La carta di identità elettronica (CIE) rilasciata a decorrere dal 30.07.2026, a soggetti di età pari o superiore a 70 anni - al momento della richiesta di rilascio – avrà una durata illimitata e sarà utilizzabile anche ai fini dell'espatrio.
Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo 10 anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato digitale "CA autenticazione".

TESSERA ELETTORALE IN FORMATO DIGITALE

La tessera elettorale può essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).
Le caratteristiche tecniche e le modalità operative saranno definite con uno o più successivi decreti, con possibile integrazione nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
L'utilizzo della copia analogica resterà comunque consentito presso il seggio di iscrizione.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI - ELIMINAZIONE OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE POS - (art. 8)

Viene abolito l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso i canali elettronici.
L'Amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione.
Viene meno l'obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee (diverse da fatture, scontrini e ricevute fiscali) generate dai terminali (c.d. POS) abilitati ai pagamenti mediante carta di credito, carta di debito, carta prepagata o altra modalità digitale (es. wallet digitali e mobile payments).
Per effetto della novità normativa, in luogo di tali ricevute per dimostrare il pagamento è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita da banche e intermediari finanziari ai sensi dell'art. 119 del TUB (es. estratti conto per i rapporti di conto corrente), a condizione che queste:

- contengano le stesse informazioni relative alle singole operazioni poste in essere;
- siano conservate secondo le modalità previste dall'art. 2220 c.c..

DELEGHE DIGITALI E SERVIZI ANPR (art. 11)

Il decreto in esame semplifica il sistema delle deleghe digitali per l'accesso ai servizi online (INPS, ANPR e altri portali istituzionali).
Sarà possibile conferire delega:

- tramite app IO,

- attraverso portali istituzionali, riducendo o eliminando la necessità di autenticazione cartacea presso gli sportelli.

La misura è particolarmente rilevante per anziani e persone non autonome nell'uso degli strumenti digitali.

SEMPLIFICAZIONE PER LE MICROIMPRESE (art. 12)

Vengono introdotte misure destinate alle microimprese, con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire maggiore flessibilità organizzativa nei settori a più alta incidenza di adempimenti tecnici.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

Le imprese con meno di 5 dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di notifica della violazione dei dati personali all'autorità di controllo, di una specifica procedura di notifica.

La procedura è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

RESPONSABILE TECNICO TEMPORANEO PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Le imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura possono nominare, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a 30 giorni prorogabili al massimo a 90, in caso di comprovati motivi di salute:

- un dipendente
- o un familiare coadiuvante
- oppure un collaboratore purché in possesso di un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a 3 anni.

Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato

- allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e
- alla Camera di Commercio territorialmente competente.

La misura introduce un importante elemento di flessibilità gestionale, evitando la sospensione dell'attività in caso di impedimento temporaneo del titolare o del responsabile tecnico.

FORMAZIONE E QUALIFICHE NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI (FER)

Ulteriore intervento riguarda le imprese operanti nell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), mediante modifica dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 28/2011.

Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione professionale:

- gli enti di formazione dovranno utilizzare modulistica standard;
- gli attestati dovranno essere trasmessi entro 10 giorni dalla conclusione del corso;
- sarà adottato un modulo unico nazionale per la trasmissione telematica degli attestati alle Camere di commercio.

L'obiettivo è consentire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali, riducendo errori, ritardi e disallineamenti informativi tra enti di formazione e sistema camerale

Cordialmente.

Roma, 3 aprile 2026

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA